

**L.R. 7 aprile 2000, n. 26 .**

**Misure urgenti in materia di organizzazione dei consorzi e dell'attività di bonifica.**

**Art. 1**

*Proroga degli organi dei consorzi di bonifica.*

1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei consorzi di bonifica, ivi compresi quelli di cui alla L.R. 13 agosto 1999, n. 23, è prorogata fino al 31 dicembre 2001<sup>1</sup> .

**Art. 2**

*Autorità garante dell'utenza di bonifica.*

1. Al fine di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in ordine al piano di classifica per il riparto delle spese consortili, è istituita l'Autorità regionale garante dell'utenza di bonifica.

2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. Il titolare dell'Autorità dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Ad esso è attribuita un'indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità, spettante ai consiglieri regionali.

4. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dal *comma 2 dell'art. 4* della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, ad accezione dei magistrati in quiescenza di cui al punto c) dell'art. 4 della citata legge, non possono essere nominati titolari dell'Autorità:

a) Sindaci, Presidenti di province, componenti delle giunte e consiglieri di comuni, province e Comunità montane della regione nonché dipendenti di tali enti;

b) componenti degli organi dei consorzi di bonifica, irrigui, di miglioramento fondiario nonché dipendenti di tali enti;

c) colui che si trovi in una situazione di conflitto di interesse ovvero abbia lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile, amministrativo o tributario, con un Consorzio di bonifica.

5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore di consorzi di bonifica.

6. L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio ed ha il compito di verificare la congruità e la rispondenza dei piani di classifica per il riparto delle spese consortili ai criteri fissati dalla Giunta regionale.

7. L'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali competenti in materia di bonifica, difesa del suolo, risorse idriche e può richiedere agli enti interessati, che sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti.

*Omissis*

---

<sup>1</sup> Per l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2002 vedi l'art. 1, L.R. 23 luglio 2001, n. 22.